



COMUNE DI FURCI SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Gemellato con Octeville Sur Mer - Francia

ORDINANZA N. 77 del 16.07.2024

Oggetto: Manifestazioni estive anno 2024 – Misure atte a tutelare l'incolumità pubblica e la vivibilità urbana.

II SINDACO

PREMESSO:

- che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva è previsto lo svolgimento di una serie di manifestazioni, eventi ed iniziative con un potenziale notevole afflusso di pubblico;
- che con delibera di G.C. n. 175 del 11.07.2024 è stato approvato il programma della manifestazione "Un Mare di Arte e Cultura" IV Edizione- che si terrà dal 18 al 21 luglio 2024;
- che con delibera di G.C. n. 177 del 15.07.2024 è stato approvato il programma delle manifestazioni estive 2024 (21 luglio -08 settembre 2024);

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATE:

- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc.;
- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza- n. 555DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1325/19 recante linee guida recanti indicazioni per l'ottimizzazione dell'attività di governo ai fini dell'individuazione delle misure più efficaci a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo;
- la circolare della Prefettura di Messina Prot. n. 43666 del 19.04.2019 ad oggetto: "Misure di sicurezza in occasione di pubbliche manifestazioni";

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro, abbandonati in strada, possono costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni, eventi ed iniziative che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO

- che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;
- che obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è quello di tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come *"// bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*, nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI:

- gli artt. n. 7 bis, n. 50 e n. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città come modificato dalla Legge di conversione 18/04/2017, n. 48;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana,

1. I responsabili dell'organizzazione della manifestazione "Un Mare di Arte e Cultura" IV Edizione (Delibera di G.C. n. 175 del 11.07.2024) e delle manifestazioni estive 2024 previste nel calendario approvato con delibera di G.C. n. 177 del 15.07.2024 dovranno assicurare il rispetto delle seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:
 - **verificare la capienza delle aree** di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva, ai varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle Forze di Polizia;
 - **predisporre percorsi separati di accesso** all'area di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi;
 - **formulare piani di emergenza e di evacuazione**, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
 - **suddividere in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
 - **predisporre piano di impiego di un adeguato numero di operatori**, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
 - **individuare spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
 - **individuare spazi di servizi di supporto accessori**, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
 - **prevedere**, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, **un'adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
 - **assicurare la presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità;
2. qualsiasi manifestazione, evento e/o iniziativa che non rispetti i precitati requisiti imprescindibili di sicurezza non potrà in alcun modo essere autorizzata;

ORDINA, altresì,

tenuto conto che la normativa vigente già prevede il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,

3. è vietato a chiunque, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze, interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:
 - a) di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
 - b) la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;

4. il divieto di cui ai precedenti punti a) e b) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:

a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei "servizi al tavolo" e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;

5. ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVERTE che

- fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 nr 1034 ss.mm.ii, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania ovvero entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Regione Sicilia.
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Albo Pretorio Informatico per la prescritta pubblicazione;
- all'Area Amministrativa ed Istituzionale per la trasmissione ai responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni
- al Settore Vigilanza- Servizio di Polizia Municipale - sede;
- alla Stazione dei Carabinieri di S. Teresa di Riva;
- alla Prefettura di Messina;
- al Commissariato di P.S. di Taormina



IL SINDACO

Dot. Matteo G. Francilia

COMUNE DI FURCI SICULO
Città Metropolitana di Messina

Certificazione di avvenuta pubblicazione

Ordinanza Sindacale n. _____ **del** _____

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente ordinanza sindacale:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni 30 consecutivi dal _____ al _____

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____

Il Responsabile sito istituzionale

Lì, _____

Il Segretario Comunale

Lì, _____
